



ASSOITTICA ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE AZIENDE ITTICHE

S T A T U T O
e
CODICE ETICO

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DELLE AZIENDE ITTICHE
ASSOITTICA ITALIA**

Art. 1

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

L'Associazione si denomina "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE AZIENDE ITTICHE" in sigla "Assoittica Italia".

L'Associazione ha sede in Roma e il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, uffici, rappresentanza e simili ovunque.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

SCOPI

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) organizzare e favorire iniziative intese a valorizzare, verso la pubblica opinione, i prodotti ittici;
- b) stimolare la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori operanti, in tutto o in parte, nel settore ittico;
- c) studiare e promuovere qualsiasi iniziativa avente per

fine l'incremento ed il miglioramento della commercializzazione dei prodotti ittici e, se necessario, per proteggerne la qualità contro ogni frode e illecito. A tal fine l'Associazione potrà usufruire di studi e di ricerche a cura di laboratori di analisi specializzati nel settore alimentare;

d) opporsi ad ogni atto di concorrenza sleale e di pubblicità ingannevole;

e) rappresentare, nei limiti del presente Statuto, le imprese associate nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni economiche, politiche, sindacali e sociali;

f) organizzare ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi sanitari ed economici con particolare riguardo al settore ittico;

g) intrattenere contatti e promuovere incontri con imprese di Paesi esteri per facilitare scambi commerciali e rapporti economici;

h) tutelare le imprese associate sul piano economico, sindacale e tributario, stipulare contratti di lavoro anche su scala nazionale e collaborare alla risoluzione di eventuali vertenze;

i) fornire alle imprese associate servizi di consulenza per i settori di interesse;

l) provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere in cui la rappresentanza

sia richiesta, ovvero promuovendo la designazione e la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria ed utile;

m) partecipare a consorzi, cooperative ed enti di qualsiasi natura, senza fini di lucro, che abbiano per oggetto la concessione e l'agevolazione di affidamenti bancari agli associati e comunque di consentire l'acquisizione di mezzi finanziari per lo sviluppo o il risanamento delle aziende associate;

n) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi ai problemi degli imprenditori del settore ittico e provvedere alla informazione degli associati, curando se possibile la pubblicazione di notiziari, riviste e monografie e collaborando con quelli già esistenti;

o) svolgere ogni altra azione che possa essere utile per l'Associazione.

Art. 3 SOCI

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, le imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi ed enti, che svolgono, in tutto o in parte, attività nel settore ittico.

Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con l'Associazione è quello risultante dal Libro dei Soci, a tal fine eletto.

Art. 4

DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione a Socio deve:

- a) essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione, unitamente alla quota di ammissione di cui all'art. 6;
- b) contenere l'indicazione dei legali rappresentanti dell'impresa, nonché dell'ubicazione degli stabilimenti, dell'entità degli impianti, del numero dei dipendenti e del volume degli affari dell'ultimo esercizio (e, per le aziende plurisettoriali, anche di quella particolare del settore ittico) in peso e valore.

Art. 5

OBBLIGHI DEI SOCI

La domanda di iscrizione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statutari e lo obbliga:

- a) ad accettare le norme del presente Statuto e le direttive di carattere generale fissate dai competenti organi sociali;
 - b) ad osservare lealmente la disciplina sociale;
 - c) a corrispondere le quote sociali di cui all'articolo 6.
- Con l'iscrizione nell'apposito Libro il Socio è impegnato per l'anno solare in corso e fino alla fine dell'anno successivo. Se il

Socio non presenta le dimissioni, con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno, l'iscrizione si intende rinnovata per un altro anno e così di seguito.

Art. 6

QUOTE SOCIALI

I Soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione:

- a) una quota di ammissione;
- b) una quota sociale annuale;
- c) eventuali quote contributive straordinarie.

Le suddette quote sono determinate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci in regola con il versamento delle quote di cui all'articolo 6 e non sottoposti al provvedimento di sospensione previsto dall'art. 25.

Art. 8

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per:

- a) dimissioni rassegnate nei termini e modi di cui all'ar-

articolo 5;

b) cessazione dall'attività dell'impresa, legalmente accertata;

c) fallimento;

d) morosità nel pagamento delle quote delle quote sociali;

e) esclusione deliberata per i motivi e con le modalità di cui all'articolo 26.

La perdita della qualità di un Socio non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati né alla liquidazione di quote del fondo comune dell'Associazione.

Art. 9

SOCI ONORARI

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può nominare soci Onorari dell'Associazione persone meritevoli di particolare stima per aver compiuto atti di rilievo in relazione agli scopi statutari.

I Soci Onorari sono iscritti in un elenco annesso al Libro dei Soci, non hanno diritto di voto e non sono tenuti ai versamenti associativi.

Art. 10

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) I Vice Presidenti;
- e) Il Collegio dei Revisori;
- f) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 11

ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata dai Soci in regola con il versamento dei contributi associativi.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delega, ma ciascun partecipante all'Assemblea non può essere portatore di più di cinque deleghe.

Non può essere conferita delega ai componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei Soci.

Art. 12

CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le

veci, mediante avviso spedito ai Soci non meno di dieci giorni prima della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata telegraficamente o con avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, tre giorni prima della riunione e con l'osservanza delle altre modalità di cui al comma precedente.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti Soci con un numero di voti che rappresentino la maggioranza del numero totale dei voti spettanti ai Soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita in seconda convocazione quando sia presente almeno il decimo del numero totale dei voti spettanti ai Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano d'età o, in mancanza, da persona eletta dall'Assemblea.

Art. 13

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le modificazioni statutarie e l'eventuale scioglimento

dell'Associazione devono essere deliberate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti spettanti ai Soci.

Le votazioni si effettuano di norma per alzata di mano, salvo che un decimo dei voti presenti in Assemblea non richieda un metodo diverso.

Le votazioni riguardanti le persone si effettuano sempre con schede segrete.

Delle riunioni è redatto su apposito registro il verbale, firmato dal Presidente e dal segretario Generale.

Art. 14

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, nella sua riunione ordinaria, approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso; nonché le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Sono, inoltre, attribuzioni dell'Assemblea:

a) La nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, del Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Ove tuttavia l'Assemblea non provveda in merito, il Presidente dovrà essere nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri;

b) La nomina degli altri membri del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti sono eletti i più anziani di età;

c) La nomina dei componenti il Collegio dei Revisori, in numero di tre effettivi, tra cui il Presidente e due supplenti, nonché la nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri, in numero di tre effettivi e due supplenti;

d) Le modifiche del presente Statuto;

e) L'esame dei problemi di importanza fondamentale interessanti l'Associazione, per stabilire le direttive di massima da seguire nello svolgimento dell'attività associativa;

f) L'autorizzazione alla concessione di fidejussioni da parte dell'Associazione nei confronti di consorzi, cooperative ed enti di qualsiasi natura senza fini di lucro che abbiano per oggetto la concessione o l'agevolazione di affidamenti bancari agli imprenditori associati o comunque di consentire l'acquisizione di mezzi finanziari per lo sviluppo e il risanamento delle aziende delle quali detti imprenditori sono titolari;

g) L'esclusione degli associati a norma dell'articolo 26.

h) Lo scioglimento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può, in ogni momento, sottoporre all'Assemblea qualsiasi argomento che, pur compreso nelle proprie attribuzioni, meriti, a giudizio del Consiglio stesso, l'esame e l'approvazione dell'Assemblea per la sua particolare importanza.

Art. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a quindici membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea al momento della nomina.

Esso, se non vi ha provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente. Inoltre il Consiglio può eleggere tra i suoi membri fino a tre Vice Presidenti.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consigliere assente per quattro sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decade dalla carica. La decadenza è notificata all'interessato dal Presidente, o da chi ne fa le veci. Nel caso venisse a mancare per qualunque motivo uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimessi in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I Consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 16

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente tre volte all'anno e quando lo ritenga necessario il Presidente, o chi ne fa le veci, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano d'età.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Non è ammessa delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Della riunione è redatto su apposito registro il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale

Art. 17

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) Cura il conseguimento dei fini statutari, coadiuvando il Presidente nell'espletamento del suo mandato;
- b) Delibera sull'ammissione dei Soci e prende atto delle eventuali dimissioni;
- c) Stabilisce la misura e le modalità di riscossione delle

quote sociali;

d) Infligge la censura e la sospensione da ogni attività sociale di cui all'articolo 25;

e) Propone all'Assemblea l'eventuale esclusione del Socio per i motivi di cui all'articolo 26;

f) Nomina il Segretario Generale;

g) Nomina i consulenti nei settori d'interesse dell'Associazione;

h) Assume e licenzia il personale, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) Nomina i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni e organizzazioni in genere ai sensi dell'articolo 2, lettera l;

l) Adempie a tutte le altre attribuzioni previste dal presente Statuto;

Art. 18

PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. Ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati o procuratori alle liti.

Convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, dei quali è di diritto il Presidente, e provvede all'esecuzione delle delibera-

zioni degli organi stessi.

Coordina l'attività dell'Associazione, l'amministrazione ordinaria di questa, ed ha la vigilanza sull'andamento degli uffici e servizi.

Il Presidente adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente Statuto o che gli vengano delegate dagli organi sociali.

In caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, al quale riferisce poi nella prima riunione.

Può delegare ai Vice Presidenti alcune delle mansioni a lui attribuite dal seguente Statuto.

Art. 19

VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti, ove nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso ed hanno le funzioni determinate dal Consiglio all'atto della nomina.

Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 20

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo,

dipende direttamente dal Presidente e dai Vice Presidenti ove nominati e affianca i medesimi per tutti i compiti o mansioni di cui al presente Statuto.

Provvede in particolare all'organizzazione e direzione degli uffici e servizi dell'Associazione, nonché all'espletamento della politica associativa, secondo le linee direttrici del Consiglio. Interviene con parere consultivo a tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

L'incarico ha durata triennale, rinnovabile.

Art. 21

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre revisori effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre anni.

Il Presidente e gli altri Revisori sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Collegio si riunisce almeno tre volte all'anno, vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e revisiona i bilanci e le relative relazioni per l'Assemblea e più in generale il rispetto per le norme del presente Statuto.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 22

ELEGGIBILITÀ E SOSTITUZIONI

Alle cariche dell'Associazione, con l'eccezione del Presidente, dei Probiviri e dei Revisori, sono eleggibili solo i titolari o legali rappresentanti delle imprese associate, ovvero dipendenti di queste ultime designati dai titolari o legali rappresentanti delle medesime.

Sono per tutti cause di ineleggibilità o di decadenza quelle previste dall'articolo 2382 del codice civile per gli amministratori di società.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Art. 23

FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) Dalle quote dovute dai Soci ai sensi dell'articolo 6;
- b) Dai beni acquistati dall'Associazione;
- c) Da eventuali eccedenze attive nelle gestioni annuali;
- d) Da ogni altro bene comunque di proprietà dell'Associazione.

Art. 24

ATTI DI GESTIONE

Gli atti per la gestione economica e finanziaria del fondo comune e gli investimenti di capitale sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Ogni anno deve essere compilato il conto consuntivo al 31 dicembre da sottoporre all'Assemblea ordinaria, unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo presenta il conto consuntivo al Collegio dei Revisori almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria.

Annualmente viene altresì predisposto, dal Consiglio Direttivo, il bilancio di previsione per l'anno successivo, sottoposto al parere del Collegio dei Revisori. Sulla base di tale bilancio viene determinata la misura della quota sociale annua.

Il conto consuntivo e quello preventivo sono sottoposti all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 25

DISCIPLINA

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di applicare nei confronti dei Soci:

- a) la censura, in caso di mancata ottemperanza agli

impegni statutari e alle deliberazioni degli organi sociali;

b) la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a sei mesi, in caso di violazione degli obblighi derivanti ai Soci dal presente Statuto, nonché dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero, dopo l'applicazione della censura, qualora il Socio non si uniformi alle direttive impartitegli.

La sospensione può essere altresì applicata a carico del Socio recidivo nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

La censura deve essere comunicata al Socio per iscritto e deve essere motivata.

Prima di applicare la sospensione il Consiglio Direttivo deve contestare al Socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non inferiore ad otto giorni per presentare le sue giustificazioni.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo provvede, con deliberazione motivata, a comunicare il provvedimento all'interessato, che ha facoltà di farsene rilasciare copia integrale.

Contro i provvedimenti di censura e di sospensione il Socio ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, all'Assemblea da convocare ai sensi dell'articolo 12.

Art. 26

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il Socio può essere escluso dall'Associazione per:

- a) recidiva in mancanze che abbiano dato motivo a provvedimento di sospensione;
- b) compimento di atti che abbiano recato o capaci di recare nocumento agli interessi morali e materiali dell'Associazione.

L'esclusione viene proposta all'Assemblea dal Consiglio Direttivo dopo aver contestato al Socio gli addebiti con le modalità di cui all'articolo 25.

Il provvedimento di esclusione è adottato, con provvedimento inappellabile, dall'Assemblea.

Art. 27

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone il mandato, nonché la destinazione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

Art. 28

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Per ogni controversia che potesse insorgere tra i Soci o tra i Soci e l'Associazione, questa verrà deferita alla decisione del Collegio dei Probiviri, da emettersi senza formalità di procedura e con lodo inappellabile. Il collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, è eletto dall'Assemblea.

Art. 29

NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.